Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Ministero della Giustizia

PROTOCOLLO D'INTESA

tra
il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero della Giustizia per l'individuazione di progetti di digitalizzazione dei processi di interesse storico a cura della Rete degli archivi per non dimenticare

PREMESSO

che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (di seguito denominato MiBACT), attraverso la Direzione generale Archivi, svolge fra le proprie attività istituzionali la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni archivistici;

che il MiBACT ha stabilito con la Rete per gli archivi per non dimenticare (d'ora innanzi "Rete"), nata per iniziativa del Centro Documentazione Archivio Flamigni, una collaborazione finalizzata a rendere disponibile sul *web* il materiale documentario raccolto dalle associazioni facenti capo alla Rete;

che a tal fine il MiBACT ha realizzato, all'interno del Sistema Archivistico Nazionale (SAN), il Portale della Rete (www.memoria.san.beniculturali.it) con lo scopo di trasmettere alle nuove generazioni la memoria di fatti legati alla criminalità organizzata, al terrorismo e alla violenza politica;

che il Ministero della Giustizia, di seguito denominato Ministero Giustizia, è parte attiva nella conservazione della documentazione giudiziaria anteriore agli ultimi trent'anni;

che in varie regioni sono state avviate da tempo importanti iniziative di tutela, salvaguardia e fruizione della documentazione giudiziaria relativa ai processi riguardanti i terrorismi e la criminalità organizzata;

che a Brescia l'accordo tra la Procura della Repubblica e la Casa della Memoria ha reso possibile la digitalizzazione degli atti processuali nella loro integrità e ha consentito il regolare svolgimento del dibattimento sulla strage di piazza della Loggia;

che a Milano, grazie a un accordo tra l'Archivio di Stato di Milano e i Tribunali di Milano e Cremona, sono stati già interamente digitalizzati e resi disponibili, i processi relativi alla strage di piazza Fontana, alla strage di piazza della Loggia, alla strage della questura di Milano, nonché i processi milanesi alle Brigate Rosse, il processo ai PAC e a Cesare Battisti, il processo Sindona-Calvi-Diotallevi, il processo Feltrinelli, il processo per l'omicidio del giornalista Walter Tobagi, i due processi per l'omicidio del giudice Bruno Caccia, il processo per l'omicidio del commissario Luigi Calabresi e il processo Sindona;

che a Padova, grazie alla collaborazione tra l'associazione Casa della Memoria del Veneto, la cooperativa AltraCittà, la Casa di Reclusione di Padova e il Tribunale di Padova, sono stati digitalizzati gli atti dei processi per terrorismo che si sono svolti a Padova (omicidio Giralucci e Mazzola, 17 giugno 1974; omicidio di Antonio Niedda, 4 settembre 1975; omicidio di Enea Codotto e Luigi Maronese, 5 febbraio 1981; la parte conservata a Padova del processo "7 aprile");

che a Bologna, grazie alla collaborazione tra l'Archivio di Stato di Bologna e il Tribunale, si è potuta realizzare la digitalizzazione dei processi relativi alla strage dell'Italicus, alla strage alla stazione di Bologna, alcuni processi alle Brigate rosse, tramite il lavoro dei volontari dell'Auser;

che a Roma nel 2011 il Tribunale di Roma ha versato all'Archivio di Stato di Roma la documentazione della Corte d'Assise fino al 1990, rimasta nella sede della Corte, in via di S. Basilio, per l'impossibilità, da parte dell'Amministrazione archivistica, di conservare tale materiale a causa di mancanza di spazio e che di tale documentazione è ora in corso la ricognizione sui procedimenti relativi al rapimento e all'assassinio di Aldo Moro, allo scopo di costruire gli strumenti necessari alla consultazione e alla ricerca scientifica su quelle fonti;

che a Roma la Procura della Repubblica di Roma ha versato nel 2013 all'Archivio di Stato di Roma la documentazione relativa al sequestro di via Monte Nevoso a Milano (1990), il cosiddetto "memoriale" di Moro nella forma di riproduzione in copia nella quale fu allora trovato e che tale documentazione è ora conservata presso l'Archivio di Stato di Roma e oggetto di un lavoro di ricerca finalizzato all'edizione critica del testo e di un intervento di restauro, da realizzarsi ad opera dell'Istituto centrale per la conservazione del patrimonio archivistico e librario;

che, anche a seguito della direttiva del Presidente del Consiglio 8 aprile 2008, nel 2013 il Tribunale Ordinario di Roma ha versato all'Archivio di Stato di Roma i procedimenti penali contro le formazioni politiche Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale (1973 e 1975) e per il rapimento Amati (1978-80), e inoltre il procedimento del 1967 contro Eugenio Scalfari e Lino Jannuzzi per diffamazione a mezzo stampa ("caso Sifar");

che queste attività sono state realizzate mediante il contributo delle cooperative carcerarie e dai volontari dell'Auser che, sulla base di accordi tra il Mibact e la Rete, hanno potuto realizzare interventi formativi sui detenuti impiegati per le operazioni di scansione della documentazione giudiziaria;

che la documentazione giudiziaria relativa ai processi di terrorismo, stragi, violenza politica, criminalità organizzata, è a grave rischio di distruzione a causa della fragilità dei supporti e che si rendono dunque necessarie urgenti misure per la sua salvaguardia e conservazione;

che in data 22 aprile 2014 il Presidente del Consiglio ha emanato una direttiva in merito alla declassifica della documentazione relativa a gravissime vicende avvenute da un trentennio e specificamente degli atti concernenti gli eventi di Piazza Fontana a Milano (1969) di Gioia Tauro (1970) di Peteano (1972) della Questura di Milano (1973) di Piazza della Loggia a Brescia (1974) dell'Italicus (1974) di Ustica (1980) della stazione di Bologna (1980) del Rapido 904 (1984);

che con il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2014, n. 175, articolo 12, comma 4, lettera b), sono stati altresì abbreviati a trent'anni i termini di versamento della documentazione statale agli Archivi di Stato;

che il MiBACT intende rafforzare forme di collaborazione con il Ministero Giustizia per una serie di attività volte a salvaguardare una documentazione giudiziaria di fondamentale importanza per la ricostruzione del nostro recente passato, rendendola disponibile a un vasto pubblico e contribuendo a una educazione alla cittadinanza attiva e partecipata e a una maggiore conoscenza della storia del Novecento il più possibile aliena da silenzi e strumentalizzazioni ideologiche;

CONSIDERATO

che il MiBACT, in attuazione dei propri compiti istituzionali e nel quadro sancito dall' "Accordo per la promozione e l'attuazione del Sistema Archivistico Nazionale" stipulato tra lo stesso MiBACT, la Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'Unione delle province d'Italia e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani il 25 marzo 2010, ha avviato un articolato progetto di intervento, incentrato sui seguenti obiettivi:

- censire e schedare materiale archivistico allo scopo di fornire uno strumento utile a restituire un quadro sufficientemente dettagliato delle fonti disponibili;
- operare per l'adozione di standard che consentano la normalizzazione degli strumenti di descrizione e di ricerca;
- riprodurre con tecniche digitali tali prodotti corredati dei relativi metadati, al fine di consentirne un'ampia fruizione sul web;

che il MiBACT, tra i suoi molti settori di competenza istituzionale, rivolge una particolare attenzione alla salvaguardia e alla valorizzazione della documentazione del Novecento quale fonte primaria per la ricostruzione e la conoscenza della storia italiana;

che il Ministero Giustizia ha interesse alla digitalizzazione degli atti processuali per una e più efficiente conservazione e consultazione degli stessi e ha altresì interesse a incentivare l'impiego di detenuti;

che il MiBACT e il Ministero Giustizia sono interessati a stabilire modalità che consentano di agire in modo coordinato e condiviso e che siano in grado di evitare qualsiasi dispersione di materiale archivistico;

che il MiBACT e il Ministero Giustizia intendono stabilire procedure di digitalizzazione della documentazione giudiziaria rispondenti a criteri standardizzati e compatibili con i rispettivi sistemi informativi;

TRA

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con sede in Roma, Via del Collegio Romano 27, C.F 80188210589, rappresentato dal Ministro Dario Franceschini e il Ministero di Giustizia, con sede in via Arenula 70 – 00186 Roma, C.F. 97591110586, rappresentato dal Ministro Andrea Orlando

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Premessa

1. Le premesse fanno parte integrante del presente Protocollo d'intesa.

Art. 2

Oggetto

1. Il MiBACT e il Ministero Giustizia convengono di operare per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- ricognizione dei fascicoli presenti presso gli archivi di deposito dei Tribunali e delle Corti di assise, relativi alle tematiche concernenti il terrorismo, la criminalità organizzata e la violenza politica;
- adozione di misure che consentano una tenuta della documentazione giudiziaria conforme ai principi archivistici e alla conservazione di lungo periodo, nel caso di documentazione su supporto elettronico;

- sostegno alla riconversione e alla valorizzazione di sedi non utilizzate dal Ministero della Difesa, con particolare riferimento alle ex caserme dismesse, per la destinazione a nuove sedi degli Archivi di Stato;
- adozione di criteri omogenei per la digitalizzazione e la metadatazione della documentazione giudiziaria;
- realizzazione di copie informatiche su supporto digitale in tre esemplari e loro conservazione presso le sedi giudiziarie e archivistiche nonché presso associazioni aderenti alla Rete, individuate dal Comitato scientifico di cui all'articolo 4;
- creazione di banche dati dei processi digitalizzati ai sensi del presente protocollo al fine di renderli facilmente consultabili su tutto il territorio nazionale, nelle sedi degli archivi di Stato, delle procure, dei tribunali e delle corti d'Appello, attraverso un applicativo, già realizzato a cura della Direzione generale degli Archivi e della Rete (docTrace consultabile su www.fontitaliarepubblicana.it);
- adozione di misure di sicurezza per la protezione delle banche dati create e per la loro conservazione a lungo termine;
- collaborazione tra magistrati e archivisti di Stato nell'ambito delle Commissioni di sorveglianza per un attento esame dei documenti relativi alle tematiche sopra menzionate da sottoporre allo scarto al fine di evitare la perdita di documentazione rilevante;
- realizzazione di percorsi formativi per i detenuti al fine dell'apprendimento delle metodologie finalizzate alla digitalizzazione della documentazione giudiziaria;
- ricerca di fonti di finanziamento pubblico per la realizzazione delle attività oggetto della convenzione.

Art. 3

Sostegno alle attività

1. Le attività di cui all'articolo 2 verranno attuate con il sostegno e la collaborazione della Rete, coordinata dal Centro Documentazione Archivio Flamigni.

2. Il MiBACT curerà tutte le attività necessarie al coordinamento con il Centro Documentazione Archivio Flamigni e con la Rete.

Art. 4

Comitato scientifico

1. Fanno parte del Comitato scientifico per il MiBACT:

a) il Direttore generale Archivi;

b) il Sovrintendente dell'Archivio centrale dello Stato;

c) il Presidente del Centro Documentazione Archivio Flamigni;

o loro delegati;

per il Ministero Giustizia:

a) il Capo Dipartimento degli Affari di Giustizia;

b) il Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria;

c) il Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;
o loro delegati.

2. Il Comitato scientifico provvede all'individuazione dei casi giudiziari e dei criteri di selezione della relativa documentazione da versare negli archivi di Stato nonché degli standard delle relative procedure di versamento. Il Comitato scientifico provvede altresì a coordinare le attività dei singoli progetti, ivi comprese quelle individuate dal Comitato tecnico di cui all'articolo 5.

3. Il Ministero Giustizia, anche mediante i propri componenti del Comitato scientifico, provvede ad individuare le attività necessarie per la sensibilizzazione degli uffici giudiziari alla partecipazione agli obiettivi del presente protocollo, coordinandosi con i Capi dei singoli uffici giudiziari interessati dall'attuazione dei progetti.

Art. 5

Comitato tecnico

1. Fanno parte del Comitato tecnico per il MiBACT:

a) il Soprintendente Archivistico del Lazio;

b) il Direttore dell'Istituto centrale per gli archivi;

c) il Direttore del Centro Documentazione Archivio Flamigni;
o loro delegati;

per il Ministero Giustizia:

a) il Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi;

b) il Direttore generale dei Sistemi Informatici e Automatizzati;

c) il Direttore generale dei detenuti;
o loro delegati.

2. Il Comitato tecnico provvede a valutare la fattibilità tecnica dei singoli progetti individuati dal Comitato scientifico, nonché ad individuare gli impegni di spesa e le risorse necessarie, anche predisponendo studi di fattibilità e capitolati.

3. Il Comitato tecnico provvede altresì a seguire le attività concrete di attuazione dei singoli progetti riferendo al Comitato scientifico.

Art. 6

Tutela dati sensibili

1. Le attività previste dal presente protocollo sono svolte nel rispetto della normativa vigente inerente al trattamento dei dati personali e sensibili.

2. Il Comitato tecnico indica le modalità per il rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

Art. 7

Banche dati e consultazione degli archivi digitali

1. Le parti si impegnano alla creazione di banche dati dei processi al fine di renderli facilmente consultabili su tutto il territorio nazionale, nelle sedi degli archivi di Stato, delle procure, dei tribunali e delle Corti d'Appello, attraverso un applicativo, già realizzato a cura della Direzione generale Archivi e della Rete degli archivi per non dimenticare (docTrace consultabile su www.fontitaliarepubblicana.it).

2. Il MiBACT assicura la messa a disposizione e la consultazione del materiale digitale relativo ai progetti individuati dal Comitato scientifico.

Art. 8

Durata dell'esecuzione

1. La presente Intesa si intende riferita al triennio 2015-2017 con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

2. L'Intesa è rinnovabile per il triennio successivo, previa comunicazione tra le parti.

Art. 9

Altre collaborazioni

1. Oltre alle forme riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell'accordo. La collaborazione tra le Parti non è da intendersi esclusiva. Queste, informandosene reciprocamente, potranno sottoscrivere altri accordi che non siano in contrasto con il presente atto, oppure proporre l'allargamento dell'accordo ad altri soggetti aventi analoghi fini istituzionali.

Art. 10

Recesso

1. Ciascuna della Parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 6 (sei) mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alle controparti con lettera raccomandata A.R.

Art. 11

Controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente atto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in

questo modo l'accordo, qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione dell'atto stesso sarà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi degli artt. 806 e seguenti del C.P.C. italiano.

Art. 12

Oneri finanziari

1. All'attuazione della presente convenzione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Roma, 6 MAG. 2015

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

Dario Franceschini

Il Ministro della Giustizia

Andrea Orlando